

Retribuzioni. Dal 1° luglio l'obbligo di tracciabilità sugli stipendi

Lo stop al contante fa salvi gli anticipi di cassa ai lavoratori

Restano fuori dal divieto i compensi occasionali

PAGINA A CURA DI

Ornella Lacqua

Alessandro Rota Porta

Conto alla rovescia per lo stop al pagamento in contanti della retribuzione. Secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 910-914, della legge 205/2017, dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- 1 bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- 2 strumenti di pagamento elettronico (dovrebbe trattarsi di tutte le forme che utilizzano sistemi informatici);
- 3 emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

La corresponsione dello stipendio in contanti rimane possibile ma soltanto se il paga-

no state impartite dall'Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare 2/2018.

Il divieto di retribuzione in contanti, mirando a reprimere comportamenti elusivi, prescinde dall'ammontare della retribuzione corrisposta. Non è stata prevista, infatti, una soglia minima retributiva oltre la quale ha effetto il divieto, né la possibilità di frazionare la retribuzione in pagamenti in contanti infra-mensili.

Tirocini e anticipi di cassa

Stante il tenore letterale della norma, poiché si fa esplicito riferimento al termine «retribuzione», sembrerebbero rimanere esclusi dal divieto i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale. Su questo punto sarebbe comunque auspicabile un chiarimento ministeriale, così come sulla possibilità di continuare a corrispondere in contanti eventuali anticipi di cassa, ad esempio, per sostenere le spese inerenti l'attività lavorativa: si tratta di una prassi abbastanza frequente, soprattutto nelle piccole aziende. Appare corretto ritenere che gli anticipi restino ammessi, non costituendo parte di

I rapporti coinvolti

Dal 1° luglio i datori di lavoro o i committenti non potranno corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Con quest'ultima definizione, secondo il legislatore, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato, di cui all'articolo 2094 del Codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.

Rientrano tra i rapporti oggetto dello stop al contante anche quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, in base alla legge 142/2001.

Restano esclusi dall'obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli di lavoro domestico.

Per il datore di lavoro o committente che viola il divieto di retribuzione in contanti è prevista la sanzione pecuniaria da 1.000 a 5 mila euro, che si aggiunge ad eventuali condotte

mento avviene presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Le indicazioni al personale ispettivo su questa materia so-

retribuzione ed essendo supportati da documentazione idonea e pezze giustificative.

Resta in vigore il divieto generale di trasferire denaro contante, per importi pari o superiori a 3 mila euro.

penalmente rilevanti.

La norma precisa infine che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA